

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE MISTA CONCILIATIVA

Approvato con Delibera n. 984 del 02/11/2000

Art. 1 Composizione della Commissione

La Commissione Mista Conciliativa è composta come segue:

Presidente

designato dal Difensore Civico Regionale scelto tra i Difensori civici Provinciali o comunali competenti per territorio, oppure di persone estranee all'Azienda che diano affidamento per obiettività e competenza, dandone comunicazione alla rappresentanza della Conferenza dei Sindaci.

Componenti

n. 2 membri designati dal Direttore Generale tra il personale dipendente dell'Azienda, con esclusione del Dirigente o altro personale in servizio presso l'Ufficio Relazione con il Pubblico;

n. 1 membro designato dalle Associazioni di Volontariato operanti nel settore socio-sanitario;

n. 1 membro designato dagli organismi di tutela del diritto alla salute di cui all'art. 4 della L.R. n. 40/1993 e operanti nel territorio di riferimento dell'Azienda.

Le funzioni di **Segretario** sono svolte da un Dirigente amministrativo o da un funzionario Direttivo indicato dall'Azienda ULSS.

Essa ha il compito di trattare i reclami e le denunce/segnalazioni da parte dei cittadini che non ritengano soddisfacente la risposta ricevuta o qualora non sia stata conclusa la procedura di cui all'art. 4 del regolamento di pubblica tutela.

Art. 2 Criteri di funzionamento della Commissione

La Commissione Mista Conciliativa opera collegialmente presieduta dal presidente.

Art. 3 Convocazione

La Commissione Mista Conciliativa, dopo la seduta di insediamento, viene convocata dal Presidente, con allegata la comunicazione dell'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della data fissata:

Art. 4 Poteri del Presidente

Il Presidente dichiara aperta e chiusa la riunione:

- ne dirige i dibattiti nell'osservanza delle leggi e del presente regolamento;
- assicura la regolarità della discussione;
- mantiene l'ordine;
- mette ai voti le delibere e le proposte e proclama il risultato delle votazioni;
- provvede a quant'altro necessario per l'ordinario svolgimento della riunione.

Art. 5 Ordine del governo della Composizione Mista Conciliativa

L'ordine del giorno contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di svolgimento della seduta della Commissione nonché le segnalazioni, i reclami o le denunce da trattare, è predisposto dal Presidente. Esso sarà corredato da adeguata documentazione. In caso d'urgenza o necessità, la riunione della Commissione Mista Conciliativa può essere disposta per telegramma o fax, da inviarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

Art. 6 Apertura delle riunioni e validità delle sedute della Commissione

La riunione della Commissione si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione ed alla presenza della maggioranza più uno dei componenti e del segretario. I provvedimenti adottati dalla Commissione Mista Conciliativa devono avvenire a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 7 Esame dei reclami

La Commissione esamina i reclami inviati dall'Ufficio relazioni con il pubblico, completi di tutta la documentazione acquisita inerente il caso segnalato, entro il termine ordinario di giorni 15. Essa può disporre di ulteriori attività istruttorie, compresa l'audizione dell'utente e di tutti i soggetti coinvolti.

La Commissione e il suo Presidente hanno gli stessi poteri istruttori dell'URP e possono avvalersi, a questi fini, del personale dell'ufficio stesso.

Art. 8 Sede

La Commissione ha sede di norma presso la sala riunioni dell'ULSS n. 5 "Ovest Vicentino" - Via Trento n. 4 di Arzignano.

Art. 9 Decisione

Il Segretario redige, di ogni riunione, apposito processo verbale.

Chiusa l'istruttoria, la decisione è deliberata, alla presenza del segretario, con le modalità di cui all'art. 6, comma 2.

Ad essa partecipano i componenti che hanno assistito alla discussione.

Il Collegio, sotto la direzione del presidente, decide il merito del reclamo.

Se intorno a una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e così successivamente finché le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.

Chiusa la votazione, viene redatto apposito verbale recante la decisione assunta, unitamente alla sintetica motivazione su cui la stessa si fonda, che viene sottoscritto dal presidente o dal segretario della Commissione.

Il presidente della Commissione trasmette al Direttore Generale, tramite l'URP, la decisione non vincolante adottata dalla Commissione, e ciò avvalendosi dell'URP che trattiene e conserva ad ogni effetto la relativa documentazione.

Art. 10 Visione delle pratiche

I Componenti della Commissione hanno facoltà di prendere visione presso l'URP, durante le ore di ufficio, di tutti gli atti nonché di tutti i documenti istruttori relativi ai reclami iscritti all'ordine del giorno.

Art. 11 Approvazione della proposta di regolamento e delle sue modifiche

La proposta di regolamento e delle sue eventuali modifiche devono essere approvate a maggioranza assoluta dei comportamenti.